



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA

## REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DiSAT

*Emanato con Decreto rettorale 19 luglio 2019, n. 491  
Entrato in vigore il 19 luglio 2019*



### DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA

Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia  
Tel. +39 031 2386004-6005-6121 – Fax +39 031 2386009  
Email: [didattica.disat@uninsubria.it](mailto:didattica.disat@uninsubria.it) - PEC: [segreteria.disat@pec.uninsubria.it](mailto:segreteria.disat@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano IV  
Uff. 4.056-058

**Orari al pubblico**  
Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì: 9.30 – 12.00  
Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO DEL  
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DiSAT**

**INDICE**

|   |    |
|---|----|
| Art. 1 - Ambito di applicazione.....  | 3  |
| Art. 2 - Struttura .....  | 3  |
| Art. 3 - Finalità.....  | 3  |
| Art. 4 - Composizione del Dipartimento .....                                      | 4  |
| Art. 5 - Organi del Dipartimento.....   | 4  |
| Art. 6 - Direttore .....  | 4  |
| Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – Composizione .....                           | 5  |
| Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento.....                           | 6  |
| Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni .....                           | 7  |
| Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti.....                          | 8  |
| Art. 11 - Giunta di Dipartimento.....   | 9  |
| Art. 12 - Funzioni della Giunta di Dipartimento .....                             | 9  |
| Art. 13 - Sezioni.....  | 9  |
| Art. 14 - Norme finali e transitorie.....   | 10 |
| Allegato: 1 - Corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale ..... | 11 |



### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (DISAT) dell'Università degli Studi dell'Insubria (in seguito definito "Dipartimento"), istituito con Decreto Rettorale n.721/2011 del 10.06.2011, ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative del Dipartimento, ivi comprese quelle dei Corsi di Studio dei quali il Dipartimento è struttura didattica referente principale.

### **Art. 2 - Struttura**

1. Il Dipartimento ha la propria sede in:
  - Como – Via Valleggio 11 (sede amministrativa)
  - Como – Via Valleggio 9 (sede operativa)
  - Como – Via Castelnuovo, 7 (sede operativa)
  - Varese – Via Vico 46 (sede operativa)
  - Busto Arsizio – via A. da Giussano 10 e via Manara 7 (sede operativa)
2. Le riunioni degli organi collegiali avranno luogo nella sede amministrativa, con la possibilità di attivare collegamenti in videoconferenza con le altre sedi.
3. Nel Dipartimento operano una Segreteria Amministrativa e una Segreteria Didattica, con compiti amministrativo-contabili, gestionali e organizzativi.

### **Art. 3 - Finalità**

1. Il Dipartimento persegue il superamento della divisione tra ricerca di base ed applicata ponendo come suo elemento fondante l'unità tra Scienza e Tecnologia. L'attività del Dipartimento è rivolta alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle conoscenze chimiche, fisiche, matematiche e ambientali anche al fine di favorire e stabilire lo sviluppo di metodologie omogenee, nuove forme di interazione disciplinare e una rinnovata evoluzione della ricerca di base, ove strumenti, metodologie, collaborazioni etc. verranno sviluppati avendo in mente l'impatto della ricerca sulla società.
2. In particolare il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
  - a. promuove e coordina l'attività di ricerca del personale afferente, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore;
  - b. persegue gli obiettivi dello sviluppo e delle conoscenze della cultura scientifica, anche su un piano interdisciplinare, nonché della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere alle esigenze scientifiche e tecnologiche della società.
  - c. organizza e coordina le attività didattiche di competenza nei corsi di studio (in collaborazione con i Consigli di Corso) e nella formazione post-laurea, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative, anche attraverso la sperimentazione, che possono portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica.
  - d. organizza le strutture per la ricerca e ne progetta lo sviluppo, in relazione ai programmi di ricerca istituzionali e alle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, anche in collegamento con altri Dipartimenti o Enti di Ricerca interessati;
  - e. dispone delle risorse assegnate e cura il loro efficiente utilizzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo;



- f. stimola le collaborazioni di ricerca interne ed esterne, anche favorendo aggregazioni in “Gruppi di Ricerca”;
- g. organizza, anche in concorso con altri Dipartimenti e strutture interne o esterne all’Ateneo, le attività di corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca;
- h. persegue gli obiettivi di diffusione e valorizzazione delle conoscenze scientifiche coordinandosi con le strutture di Ateneo e con le organizzazioni e le imprese del territorio.
- i. collabora con gli Enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione e riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e per l’educazione permanente.
- j. contribuisce ai processi di assicurazione della qualità nell’organizzazione della didattica e della ricerca, in particolare nei Corsi di Studio e nei Dottorati di Ricerca.

#### **Art. 4 - Composizione del Dipartimento**

1. I Settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono riportati nel decreto istitutivo e successive modifiche.
2. I Corsi di Studio di cui il Dipartimento è referente principale sono riportati nell’allegato 1.
3. Il Dipartimento è composto dal personale docente che vi afferisce e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, anche a tempo determinato.
4. Possono operare nel Dipartimento studenti, borsisti, collaboratori esterni e personale di altre amministrazioni, che partecipano alle attività di ricerca e didattiche che si svolgono nelle sedi del Dipartimento. Il personale esterno all’Università ammesso a frequentare le strutture del Dipartimento deve essere coperto da assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

#### **Art. 5 - Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a. il Direttore
  - b. il Consiglio di Dipartimento
  - c. la Commissione paritetica docenti-studenti
2. Inoltre, in considerazione della complessità delle tematiche culturali e scientifiche di competenza, il Dipartimento istituisce:
  - a. la Giunta, con il compito di coadiuvare il Direttore nelle sue funzioni e di coordinare il lavoro istruttorio per le sedute di Consiglio;
  - b. i Consigli di Corso, con funzioni di programmazione e attribuzioni esecutive sull’organizzazione didattica dei rispettivi Corsi di Studio, come indicato nello Statuto di Ateneo;
3. Come previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, il Dipartimento istituisce al suo interno, per ciascun corso di studi, la Commissione per l’Assicurazione Interna della Qualità (AI-Qua) e una Commissione di Dipartimento per l’Assicurazione Interna della Qualità della Ricerca (AIQuaR). Le Commissioni sono costituite nel rispetto delle indicazioni approvate dal Presidio di Qualità e dagli organi di governo dell’Ateneo.
4. Il Dipartimento può inoltre istituire Commissioni di lavoro - con funzioni e compiti istruttori, di programmazione, operativi o esecutivi - su specifica delega del Consiglio.

#### **Art. 6 - Direttore**

1. Il Direttore è eletto con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo e svolge le funzioni che lo stesso gli assegna.

2. Il Direttore può designare, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un Direttore Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza temporanei e al quale può delegare, anche in via permanente, alcune delle proprie funzioni.
  - a. Il Direttore Vicario è nominato con decreto del Rettore
  - b. Il Direttore può proporre al Rettore la revoca della nomina del Direttore Vicario.
  - c. In mancanza di designazione o in caso di impedimento o in assenza del Direttore e del Direttore Vicario, i compiti relativi sono svolti dal Decano del Dipartimento.
3. Il Direttore può nominare dei Delegati per specifici ambiti di azione senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
4. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con specifici mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Le Commissioni Dipartimentali, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in sede di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto, il Direttore inoltre, in collaborazione con la Giunta di Dipartimento e giovandosi del lavoro istruttorio e propositivo dei Consigli di Corso e delle Sezioni, secondo le relative competenze più avanti specificate:
  - a. predispone un piano triennale di sviluppo e può predisporre annualmente la proposta di suddivisione delle risorse destinate al reclutamento di personale docente, le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, nonché di strutture adeguate per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica;
  - b. predispone per ogni anno accademico la gestione delle risorse per lo svolgimento della didattica e per il funzionamento delle Sezioni;
  - c. predispone annualmente un budget di Dipartimento, corredato da una relazione che illustri:
    - l'utilizzo dei fondi in relazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento;
    - l'eventuale specifica destinazione di fondi a progetti di sostegno e sviluppo di didattica, diffusione delle conoscenze, ricerca (servizi centralizzati, accesso a fonti di finanziamento, sviluppo di reti), promozione del Dipartimento e i risultati di tali progetti;
  - d. nomina un responsabile per ogni servizio generale di Dipartimento e strumentazione comune;
  - e. può decidere in ordine all'impiego temporaneo del personale tecnico-amministrativo per compiti di supporto dell'attività didattica (anche su proposta dei Consigli di Corso) e di ricerca presso le Sezioni;
  - f. vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dagli stessi.

#### **Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – Composizione**

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, è composto da:
  - a. professori e ricercatori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca, e ricercatori a tempo determinato;
  - b. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento. All'interno di tale rappresentanza deve essere garantita l'elezione di almeno una unità di personale tecnico e una unità di personale amministrativo.

- c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio del Dipartimento, pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
  - d. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento.
2. Il Segretario amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario, le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario più alto in grado in servizio presso il Dipartimento.
  3. Il Direttore, anche su richiesta della Giunta, ove costituita, può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

#### **Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento**

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, una volta al mese. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli organi di governo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma, dal Direttore di Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario.
3. In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa nelle 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
4. Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
5. La convocazione delle elezioni del Direttore spetta al Decano del Dipartimento.
6. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. I verbali approvati dovranno essere pubblicati sulla piattaforma e-learning con le stesse modalità operative previste per gli organi di governo.
7. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, assume le funzioni di Presidente il Direttore Vicario.
8. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono sempre essere conteggiati nel quorum strutturale. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi sostituire.
9. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
  - a. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti, in cui perduri la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata in data da stabilirsi.
  - b. La seduta inizia con l'esposizione delle comunicazioni che il Presidente ritiene opportuno portare a conoscenza dei componenti il Consiglio, a cui segue, di norma, la presa d'atto del verbale della seduta precedente.
  - c. In sede di comunicazione i componenti del Consiglio possono rivolgere al Presidente richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso contrario entro la seduta successiva.
  - d. L'esame degli argomenti da trattare segue, di norma, l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto dal Presidente. Il Consiglio può approvare, a

- maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto oggetto di discussione, proposto da uno o più componenti.
- e. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  - f. Un componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
10. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano.  
È ammessa la votazione, a scrutinio segreto, per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio; in quest'ultimo caso la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
11. Della adunanza del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario e approvato dal Consiglio, di norma nella seduta successiva.

### Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 40 dello Statuto e interviene nelle funzioni non specificamente demandate ad altro organo dipartimentale.  
In particolare, nella sua composizione plenaria, delibera:
  - a. un proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica a maggioranza dei componenti;
  - b. i criteri generali sull'uso delle risorse disponibili, ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento del personale, con cadenza annuale;
  - c. l'istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso, o in mancanza di questi ultimi, la designazione dei Responsabili o del Comitato di Responsabili;
  - d. la programmazione e l'organizzazione didattica degli insegnamenti da attivare nei Corsi di studio (offerta formativa, ordinamenti didattici, piani didattici, regolamenti didattici dei Corsi di studio, manifesti degli studi, commissioni d'esame, ecc.) con cadenza annuale;
  - e. la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei propri docenti e ricercatori, con cadenza annuale;
  - f. il coordinamento dei piani di studio, delle attività didattiche e delle attività di orientamento e, in generale, gli adempimenti relativi agli studenti;
  - g. gli affidamenti, le supplenze e i contratti di insegnamento, con cadenza annuale;
  - h. l'approvazione dell'istituzione e la soppressione dei Centri di ricerca e ne cura altresì la gestione;
  - i. contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di sua competenza;
  - j. l'approvazione di una proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo.
2. Nella sua composizione plenaria formula:
  - a. richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base dell'attività didattica e di ricerca programmata e svolta dal Dipartimento;
  - b. l'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio e Corsi di Dottorato di ricerca.
3. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, nei seguenti casi:

- a. assegnazione annuale di impegni didattici e organizzativi ai propri docenti e ricercatori;
  - b. formulazione di richieste motivate al Consiglio di Amministrazione di posti di professore di prima e seconda fascia e loro destinazione;
  - c. richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo;
  - d. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai docenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro settore concorsuale – SSD; nulla osta per attività didattica fuori sede; congedo, aspettativa ecc.;
  - e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
  - f. rilascio di parere in merito alle richieste di afferenza dei docenti al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
  - g. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori o ricercatori;
4. nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, nei seguenti casi:
- a. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il consiglio;
  - b. formulazione delle proposte al CdA di chiamata per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il consiglio;
  - c. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di PA, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia componenti il consiglio;
  - d. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori di seconda fascia;
5. nella composizione limitata ai professori di prima fascia, nei seguenti casi:
- a. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di PO, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia componenti il consiglio;
  - b. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori di prima fascia;
  - c. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori di prima fascia.

#### **Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti**

1. La Commissione paritetica docenti–studenti del Dipartimento, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, è composta da studenti e professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in pari numero:
  - a. i docenti, in un numero massimo di cinque sono nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento e, ove possibile, appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di studio attivati;
  - b. gli studenti, in un numero massimo di cinque, sono eletti dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento.
2. Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
3. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno un terzo dei rappresentanti di ogni

componente.

4. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; redige la relazione annuale, ai sensi dell'art. 13 del D. legislativo 19/2012.

#### **Art. 11 - Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta di Dipartimento è composta da:
  - a. Direttore;
  - b. Direttore Vicario;
  - c. Presidenti o vice presidenti dei Consigli di Corso, qualora il Presidente afferisca ad altro Dipartimento o in tutti casi di suo impedimento che lo rendano necessario;
  - d. Coordinatori o vice Coordinatori di Sezione, in tutti casi di impedimento che lo rendano necessario;
  - e. Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo;
  - f. Rappresentante degli Studenti;
  - g. Segretario Amministrativo, nella veste di segretario verbalizzante, e con funzioni consultive.
2. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore. Il Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo e il Rappresentante degli Studenti, presenti in Giunta, vengono eletti dai rispettivi elettorati presenti in Consiglio.
3. Qualora un membro della Giunta (con l'eccezione del Direttore Vicario) cessi dal mandato, o si dimetta, o cessi di far parte della rappresentanza per cui è stato nominato, si provvederà alla sua sostituzione.
4. La Giunta viene convocata dal Direttore, di norma, almeno 3 giorni prima di ogni Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 12 - Funzioni della Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. La Giunta ha compiti propositivi e formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Alla Giunta possono essere affidate funzioni deliberative, con il voto unanime del Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 13 - Sezioni**

1. Il Dipartimento può organizzarsi in Sezioni. Tali Sezioni rappresentano articolazioni organizzative e funzionali del Dipartimento per lo svolgimento di attività istruttorie e per ottimizzare l'utilizzo di risorse.
2. La costituzione di nuove Sezioni o la modifica dell'assetto di quelle previste dal presente Regolamento, vengono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
3. Le Sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi di ricerca. Le Sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla *governance* di Ateneo.
4. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio di Sezione. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i Docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza per tre votazioni, la sezione non verrà attivata.



5. Fanno parte del Consiglio di Sezione i Professori di ruolo e i Ricercatori, afferenti al Dipartimento, che ne fanno richiesta.
6. Il Coordinatore rimane in carica tre anni accademici e può nominare un Vice-Coordinatore di Sezione che rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore. Il mandato del Coordinatore è rinnovabile per una volta.
7. L'attività di ricerca dei Professori e dei Ricercatori si svolge, di norma, nell'ambito delle diverse Sezioni avendo cura di favorire le collaborazioni e sinergie interdisciplinari all'interno del Dipartimento e con realtà culturali esterne interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore.
8. Il Dipartimento, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, è articolato nelle seguenti sezioni:
  - a. Ambiente-Salute-Sicurezza e Territorio;
  - b. Chimica;
  - c. Fisica;
  - d. Matematica.
9. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno delegate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione. Al Coordinatore di sezione potranno essere delegate l'autorizzazione alle missioni per finalità scientifiche e l'autorizzazione alle spese fino ai limiti indicati con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo.

**Art. 14 - Norme finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.



Allegato: 1

**CORSI DI STUDIO DI CUI IL DIPARTIMENTO E' REFERENTE PRINCIPALE**

**Corsi di Laurea**

- Corso di Laurea in Chimica e Chimica Industriale
- Corso di Laurea in Fisica
- Corso di Laurea in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell'Ambiente
- Corso di Laurea in Matematica

**Corsi di Laurea Magistrale**

- Corso di Laurea Magistrale in Chimica
- Corso di Laurea Magistrale in Fisica
- Corso di Laurea Magistrale in Matematica
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali